

**REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL
DIPARTIMENTO DI STUDI AZIENDALI E QUANTITATIVI**

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	2
ART. 1 (OGGETTO DEL REGOLAMENTO).....	2
ART. 2 (COMPETENZE DEL DIPARTIMENTO)	2
ART. 3 (AFFERENZE).....	3
ART. 4 (AUTONOMIA AMMINISTRATIVA, GESTIONALE E CONTABILE).....	3
ART. 5 (SEDE, LOCALI, ATTREZZATURE E BENI DEL DIPARTIMENTO)	4
ART. 6 (CONCESSIONE DEL PATROCINIO GRATUITO DI DIPARTIMENTO).....	4
TITOLO II – ORGANIZZAZIONE, STRUTTURE E NORME DI FUNZIONAMENTO	4
ART. 7 (ORGANI E ORGANISMI DEL DIPARTIMENTO)	4
ART. 8 (DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO).....	5
ART. 9 (CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO).....	6
ART. 10 (ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO).....	8
ART. 11 (GIUNTA DI DIPARTIMENTO).....	9
ART. 12 (COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA DI DIPARTIMENTO)	10
ART. 13 (SEZIONI DI DIPARTIMENTO).....	11
ART. 14 (CONSIGLI DI CORSO DI STUDIO)	11
ART. 15 (COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI - STUDENTI).....	11
ART. 16 (GRUPPO DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ)	12
ART. 17 (SEGRETERIA AMMINISTRATIVA DI DIPARTIMENTO).....	13
TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI.....	13
ART. 18 (NORME FINALI E TRANSITORIE)	13
ART. 19 (RINVII NORMATIVI)	13

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**ART. 1 (OGGETTO DEL REGOLAMENTO)**

1. Il presente Regolamento disciplina le attribuzioni, il funzionamento e l'organizzazione del Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi (istituito con D.R. n. 656 dell'11.07.2013) in osservanza dello Statuto dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope, pubblicato sulla G.U. n. 98 del 27/04/2023, del Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 333 del 08/04/2024, del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 1049 del 14/10/2024, e del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, emanato con D.R. del 17/07/2017, tenuto conto delle Linee Guida per la redazione del Regolamento di funzionamento dei Dipartimenti.
2. La denominazione corrispondente in lingua inglese del Dipartimento è "Department of Management and Quantitative Studies". Congiuntamente o disgiuntamente per la denominazione del Dipartimento può essere utilizzato l'acronimo DiSAQ.
3. Nel presente Regolamento il Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi sarà denominato, per brevità, anche "Dipartimento".

ART. 2 (COMPETENZE DEL DIPARTIMENTO)

1. Il Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi, in conformità all'art. 25 del vigente Statuto di Ateneo:
 - a) promuove, sostiene e coordina lo svolgimento di attività di Ricerca e Terza Missione/Impatto Sociale dell'Ateneo, comprese quelle esercitate sulla base di contratti o convenzioni con enti o soggetti esterni nel rispetto del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di Ateneo;
 - b) propone l'istituzione dei Corsi di Studio (CdS), dei Master Universitari, dei Corsi di Dottorato di Ricerca e degli altri corsi di formazione e, a seguito di attribuzione da parte del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, ne organizza e coordina l'attività didattica anche congiuntamente ad altre strutture dell'Ateneo, eventualmente costituite a tale scopo;
 - c) ha autonomia scientifica e didattica nel rispetto dello Statuto di Ateneo e delle normative vigenti;
 - d) ha autonomia gestionale e amministrativa nelle forme e nei limiti previsti dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento di Ateneo di Amministrazione, Finanza e Contabilità, nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo stabiliti dalla normativa vigente;
 - e) ha autonomia regolamentare per le materie di propria competenza e per la propria organizzazione, nei limiti previsti dallo Statuto di Ateneo;
 - f) definisce ed elabora i propri programmi di sviluppo della Didattica, della Ricerca e della Terza Missione/Impatto sociale;
 - g) redige il Piano di sviluppo della Didattica, della Ricerca e della Terza Missione/Impatto Sociale in coerenza con i programmi di sviluppo di Ateneo;
 - h) formula proposte al Rettore, in merito alla programmazione triennale di Ateneo, anche in riferimento ai fabbisogni di personale del Dipartimento;
 - i) delibera sulle chiamate dei professori e ricercatori, nel rispetto della legge, dello Statuto e del relativo Regolamento di Ateneo;
 - j) dispone dei locali e dei beni avuti in uso all'atto della sua costituzione o acquisiti successivamente.

2. Il Dipartimento in collaborazione con tutti gli organi e le strutture dell'Ateneo, promuove le procedure volte ad assicurare il miglioramento continuo della qualità della Didattica, della Ricerca e della Terza Missione/Impatto sociale, nel rispetto delle linee guida adottate dall'ANVUR, recependo le indicazioni provenienti dagli organi centrali di Ateneo, dal Nucleo di Valutazione e dal Presidio della Qualità e coerentemente con il Manuale della Qualità di Ateneo.
3. Il Dipartimento, ai sensi dell'art. 32 dello Statuto di Ateneo, può istituire, con un altro o più Dipartimenti dell'Ateneo, una struttura di coordinamento delle attività didattiche comuni, denominata Scuola interdipartimentale. Il Dipartimento può aderire ad una o più Scuole interdipartimentali, alla/e quale/i può affidare la gestione di alcuni o tutti i propri Corsi di Studio.
4. Il Dipartimento esercita ogni altra attribuzione ad esso demandata dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

ART. 3 (AFFERENZE)

1. Afferiscono organicamente al Dipartimento:
 - a) i professori e i ricercatori, a tempo determinato e indeterminato, che vi hanno aderito al momento della sua istituzione, nonché i professori e i ricercatori che vi hanno aderito posteriormente e/o sono stati chiamati su proposta del Dipartimento;
 - b) il personale tecnico e amministrativo indicato nel Decreto Rettorale di costituzione, nonché il personale successivamente assegnato al Dipartimento.
2. La mobilità dei docenti e dei ricercatori tra i Dipartimenti è regolamentata dall'art. 26, comma 5, dello Statuto di Ateneo.
3. Le modalità di costituzione, di scioglimento e di afferenza dei Dipartimenti sono disciplinate dall'art. 26 dello Statuto di Ateneo.

ART. 4 (AUTONOMIA AMMINISTRATIVA, GESTIONALE E CONTABILE)

1. Il Dipartimento predispone i programmi relativi alla propria attività e assicura una gestione efficace, efficiente ed economica delle risorse, con riferimento ai propri obiettivi, secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo di Amministrazione, Finanza e Contabilità.
2. Il Dipartimento gestisce i propri fondi, nel rispetto della normativa vigente, dello Statuto di Ateneo, del Regolamento di Ateneo di Amministrazione, Finanza e Contabilità e dei propri Regolamenti interni.
3. Il Dipartimento, nel rispetto dei propri fini istituzionali, può stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione e con enti pubblici e privati, e fornire prestazioni a favore di terzi, secondo le modalità definite nello Statuto di Ateneo e nel competente Regolamento vigente in materia.
4. Il Dipartimento è soggetto ad analisi e valutazione finalizzate a misurare l'efficienza amministrativa e gestionale, nonché la coerenza con gli obiettivi stabiliti nei programmi di sviluppo di Ateneo. A tal fine, il Dipartimento fornisce i dati necessari all'analisi.
5. L'attività amministrativa-gestionale del Dipartimento è svolta dalla Segreteria amministrativa, cui è preposto il Segretario Amministrativo del Dipartimento, di cui al successivo art. 18 del presente Regolamento.

ART. 5 (SEDE, LOCALI, ATTREZZATURE E BENI DEL DIPARTIMENTO)

1. Il Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi ha sede amministrativa a Napoli, in via Generale Parisi 13, Palazzo Pacanowski.
2. Il Dipartimento dispone dei locali e dei beni avuti in uso all'atto della sua costituzione o acquisiti successivamente. Il Direttore è responsabile dei locali e della relativa gestione, fermo restando che, nel caso di sopraggiunte esigenze di Ateneo, il Rettore, sentito il Direttore, può diversamente disporre di una parte definita dei locali.
3. I locali e i beni concessi in uso al Dipartimento all'atto della sua costituzione o successivamente acquisiti possono essere utilizzati soltanto ai fini dell'espletamento delle attività e dell'esercizio delle competenze previste dall'art. 2 del presente Regolamento.

ART. 6 (CONCESSIONE DEL PATROCINIO GRATUITO DI DIPARTIMENTO)

1. Il patrocinio gratuito consiste nell'autorizzazione formale a utilizzare la dicitura "Con il patrocinio del Dipartimento...", quale forma simbolica di adesione e di apprezzamento verso iniziative didattiche, scientifiche, culturali, educative, sociali o sportive coerenti con le finalità istituzionali. L'autorizzazione è concessa dal Consiglio di Dipartimento.
2. Possono richiedere il patrocinio soggetti interni ed esterni al Dipartimento. La richiesta deve contenere il programma, le finalità, la sede e la data della manifestazione.
3. Non può essere concesso il patrocinio per iniziative con finalità di lucro, per eventi non conformi ai principi e ai valori dell'Ateneo o per attività promosse da organizzazioni politiche, di categoria o di natura propagandistica.

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE, STRUTTURE E NORME DI FUNZIONAMENTO**ART. 7 (ORGANI E ORGANISMI DEL DIPARTIMENTO)**

1. Sono organi del Dipartimento:
 - il Direttore;
 - il Consiglio;
 - la Giunta, qualora istituita.
2. Gli organi del Dipartimento operano nel rispetto dei principi di collegialità, trasparenza, imparzialità e pubblicità interna delle attività e delle deliberazioni, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo.
3. Il Dipartimento, per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, istituisce:
 - a) la Commissione Paritetica Docenti-Studenti, prevista e disciplinata dall'art. 35 dello Statuto di Ateneo, nominata con decreto del Direttore, con i compiti di monitoraggio e valutazione della qualità della didattica, secondo quanto indicato nel Manuale della Qualità di Ateneo;
 - b) il Gruppo di Assicurazione della Qualità, nominato con decreto del Direttore, con funzioni di coordinamento e di supporto ai processi di autovalutazione e di miglioramento continuo, secondo quanto indicato nel Manuale della Qualità di Ateneo.
4. Il Dipartimento può inoltre istituire altri organismi, quali Gruppi di lavoro che operino su specifiche

tematiche, anche in funzione di quanto richiesto dal Manuale della Qualità dell'Ateneo; questi ultimi, se istituiti, sono nominati con decreto del Direttore.

5. Nell'ambito del Dipartimento possono essere istituite, in ragione di specifiche esigenze scientifiche e anche per periodi determinati, Sezioni, quali articolazioni organizzative e scientifiche interne al Dipartimento, prive di autonomia deliberativa, di cui all'art. 14 del presente Regolamento.
6. Nell'ambito del Dipartimento possono essere istituiti Laboratori di Ricerca, Didattici e di Servizio al fine di promuovere il trasferimento scientifico, tecnologico e culturale e promuovere la crescita economica e sociale del territorio attraverso processi di interazione diretta dell'Università con la società civile e il tessuto imprenditoriale.

ART. 8 (DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO)

1. Il Direttore, eletto in conformità a quanto stabilito dallo Statuto di Ateneo, con le modalità e le procedure disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo, ha la rappresentanza del Dipartimento, ne sovrintende e promuove le attività, cura i rapporti con le altre strutture e con gli organi di governo dell'Ateneo.
2. Il Direttore ha la responsabilità della gestione amministrativa e contabile del Dipartimento e svolge le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo. In particolare:
 - a) presiede il Consiglio e la Giunta di Dipartimento qualora istituita;
 - b) sovrintende al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche e organizzative che fanno capo al Dipartimento, esercitando ogni forma di controllo e vigilanza;
 - c) presenta al Consiglio di Dipartimento la proposta del Piano triennale di sviluppo della Didattica, della Ricerca, della Terza Missione/Impatto Sociale sulla base delle Linee Guida emanate dal Presidio di Qualità dell'Ateneo;
 - d) presenta al Consiglio di Dipartimento una relazione annuale sull'andamento delle attività di Didattica, di Ricerca e di Terza Missione/Impatto sociale con riferimento alla programmazione del Dipartimento anche sulla base di quanto predisposto dai Consigli dei Corsi di Studio, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, al Senato Accademico e al Nucleo di valutazione;
 - e) predispone, con il supporto del Segretario amministrativo, la relazione annuale sull'attività amministrativa, contenente l'assegnazione degli obiettivi al personale tecnico-amministrativo e la valutazione della *performance*;
 - f) nomina le commissioni giudicatrici per la prova finale o ne delega la nomina al Presidente della Scuola Interdipartimentale, secondo quanto previsto dall'art. 39 del Regolamento didattico;
 - g) nomina le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto o, su sua delega, ne affida la nomina al Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio, come previsto dall'art. 38 del Regolamento didattico di Ateneo;
 - h) assegna i compiti al personale tecnico-amministrativo del Dipartimento, anche in considerazione dell'eventuale presenza delle Sezioni;
 - i) stipula, nel pieno rispetto della normativa di Ateneo, contratti e convenzioni di competenza del Dipartimento;
 - j) presenta e sottoscrive progetti di ricerca di competenza dipartimentale o attribuiti al Dipartimento su delega del Rettore, fermo restando le diverse regole previste da specifici bandi di ricerca;

- k) formula le richieste di spazi, finanziamenti e personale necessari per la realizzazione dei programmi di Ricerca, di Terza Missione/Impatto Sociale e per lo svolgimento delle attività di Didattica del Dipartimento;
 - l) propone al Consiglio di Dipartimento il piano programmato per l'utilizzazione di eventuali fondi di ricerca;
 - m) fatte salve le prerogative dei singoli responsabili dei gruppi di ricerca nella gestione dei fondi loro specificatamente assegnati, pone in essere la richiesta delle forniture necessarie all'espletamento delle attività del Dipartimento e, previa verifica della regolarità delle stesse, chiede il pagamento delle relative fatture, seguendo le procedure dettate dalla normativa vigente;
 - n) autorizza le missioni dei singoli componenti del Dipartimento e le relative anticipazioni di spesa;
 - o) adotta con proprio decreto, nei casi di necessità e urgenza, atti di competenza del Consiglio di Dipartimento, sottoponendoli a ratifica nella prima seduta utile;
 - p) propone al Rettore, in conformità all'art. 28 dello Statuto di Ateneo, la nomina di un Vice Direttore, il quale lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, ad eccezione della presenza in Senato Accademico;
 - q) esercita ogni altra attribuzione ad esso demandata dall'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.
3. Il Direttore, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di Referenti, nominati con proprio provvedimento, con funzioni di coordinamento e di supporto per specifiche attività del Dipartimento.

ART. 9 (CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO)

1. Il Consiglio di Dipartimento è l'Organo di programmazione e di gestione delle attività di Didattica, di Ricerca e di Terza Missione/Impatto Sociale ed esercita tutte le attribuzioni ad esso demandate dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo. Il Consiglio di Dipartimento esercita funzioni amministrativo-gestionali relative alla Didattica, alla Ricerca e alla Terza Missione/Impatto Sociale. Lo Statuto di Ateneo prevede quali componenti del Consiglio tutti i professori di ruolo e i ricercatori, a tempo determinato e indeterminato, afferenti al Dipartimento, una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nonché una rappresentanza degli studenti iscritti ai Dottorati di Ricerca e ai CdS attivati dal Dipartimento.
2. Al Consiglio di Dipartimento partecipa anche il Segretario Amministrativo, con funzioni di segretario verbalizzante e con voto consultivo sulle questioni amministrative e di bilancio, come previsto dal vigente Statuto.
3. Il Consiglio di Dipartimento, in collaborazione con tutti gli organi e le strutture dell'Ateneo:
 - a) persegue le politiche volte a realizzare i processi di assicurazione della qualità attraverso il sistema di autovalutazione e il rispetto dei requisiti previsti per la valutazione periodica e l'accreditamento, in ottemperanza alla vigente normativa e alle direttive ANVUR;
 - b) promuove l'attività di Ricerca nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca;
 - c) gestisce i fondi destinati alla Ricerca e alla Terza Missione/Impatto Sociale e allo svolgimento delle

- attività Didattica nel rispetto del Regolamento di Ateneo di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
- d) approva annualmente, entro la scadenza ministeriale prevista per la presentazione dell'offerta formativa di Dipartimento, la Scheda di Monitoraggio Annuale e la scheda SUA-CdS, nonché, se predisposto, il Rapporto di Riesame Ciclico;
 - e) propone l'attivazione dei Corsi di Studio, con parere della Scuola Interdipartimentale, e, su impulso dei Coordinatori dei Corsi di Studio e tenuto conto degli eventuali fattori correttivi rilevati dalla Commissione Paritetica, ne propone la modifica o la soppressione; ne predispone inoltre i relativi ordinamenti e regolamenti didattici;
 - f) provvede, successivamente all'approvazione da parte degli Organi Collegiali, all'organizzazione e gestione dei CdS, eventualmente affidandole, in tutto o in parte, alla Scuola Interdipartimentale di riferimento;
 - g) propone l'istituzione di corsi di Dottorato di Ricerca secondo le modalità previste dal relativo Regolamento nonché la nomina del Coordinatore e del Collegio dei Docenti;
 - h) propone l'istituzione di Scuole di specializzazione nel rispetto della normativa vigente in materia;
 - i) propone l'attivazione di Master di I e II livello, di Corsi di alta formazione, di Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale, di formazione continua o ricorrente, secondo le modalità previste dai relativi Regolamenti, e dispone la nomina del Direttore del Corso e del Collegio dei Docenti. Propone inoltre attività culturali, formative, di orientamento e tutorato, nel rispetto degli specifici regolamenti e delle Linee guida di Ateneo;
 - j) propone al Rettore la programmazione delle risorse al fine di soddisfare i requisiti previsti dalla normativa vigente e dai Regolamenti di Ateneo nell'ambito della programmazione triennale di Ateneo, in funzione della propria offerta didattica. Tali proposte devono essere accompagnate da un'analisi preliminare dello stato dei requisiti medesimi;
 - k) predispone l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ricercatori afferenti al Dipartimento e delega, su proposta del Consiglio di Corso di Studio, alla Scuola Interdipartimentale di riferimento l'affidamento di incarichi di insegnamento a professori e ricercatori di altri Dipartimenti dell'Ateneo;
 - l) verifica, con parere della Scuola Interdipartimentale, per i Corsi di Studio di propria pertinenza, le regole previste dalla vigente normativa relative all'utenza sostenibile per ciascun Corso di Studio;
 - m) affida alla Scuola Interdipartimentale di riferimento, nell'ambito del *budget* di finanziamento per la didattica assegnato dall'Ateneo, l'attivazione di contratti per l'attività di insegnamento, al fine di avvalersi anche della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo *curriculum* scientifico-professionale nonché di Studiosi o professionisti stranieri di chiara fama, per far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative;
 - n) definisce i criteri per la nomina dei cultori della materia;
 - o) delibera sulle proposte di chiamata dei professori di ruolo e dei ricercatori, nel rispetto del Regolamento di Ateneo in materia;
 - p) delibera l'eventuale attivazione delle Sezioni e dei Laboratori di cui all'art. 8, commi 5 e 6, del presente Regolamento; delibera altresì la costituzione di Gruppi di lavoro su specifiche tematiche, di cui all'art. 8, comma 4, del presente Regolamento;
 - q) delibera la partecipazione alle procedure di gara per l'affidamento di servizi strumentali all'esercizio delle proprie funzioni e autorizza il Direttore a stipulare i relativi contratti;

- r) delibera in merito alla gestione per l'utilizzo degli spazi e delle risorse strumentali del Dipartimento;
- s) approva il *budget* di funzionamento preventivo;
- t) delibera sulle proposte di presentazione e sottoscrizione dei progetti di ricerca competitivi ad esso affidati;
- u) autorizza l'uso del logo di Dipartimento e concede il patrocinio gratuito;
- v) approva la proposta del Piano triennale di sviluppo della Didattica, della Ricerca e della Terza Missione/Impatto Sociale, proposto dal Direttore;
- w) approva la relazione annuale sull'andamento delle attività di Didattica, di Ricerca e di Terza Missione/Impatto Sociale con riferimento alla programmazione del Dipartimento, anche sulla base di quanto predisposto dai Consigli di Corso di Studio;
- x) approva la relazione annuale sull'attività amministrativa, predisposta con il supporto del Segretario amministrativo, contenente l'assegnazione degli obiettivi al personale tecnico-amministrativo e la valutazione della *performance*. Siffatta relazione verrà inserita nella relazione annuale di Ateneo da presentare al Consiglio di Amministrazione, al Senato Accademico e al Nucleo di valutazione;
- y) approva, a maggioranza assoluta, il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Dipartimento, nel rispetto della legge, del vigente Statuto e dei Regolamenti di Ateneo;
- z) formula proposte e pareri sui Regolamenti di Ateneo di interesse per i Dipartimenti e su tutto ciò che viene richiesto dall'Ateneo qualora di interesse del Dipartimento.

ART. 10 (ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO)

1. Le adunanze del Consiglio di Dipartimento sono convocate e presiedute dal Direttore del Dipartimento, che predispone il relativo ordine del giorno. In assenza del Direttore di Dipartimento, il Consiglio è convocato e/o presieduto dal Vicedirettore o, in assenza di entrambi e per motivi di urgenza, dal Decano del Dipartimento.
2. La convocazione è comunicata a ciascun componente del Consiglio a mezzo di posta elettronica, utilizzando esclusivamente gli account istituzionali forniti dall'Ateneo.
3. Sono legittimati a partecipare alle adunanze convocate dal Direttore tutti i soggetti che, a norma dell'art. 3, comma 1, del presente Regolamento, compongono il Consiglio di Dipartimento, fatte salve le delibere adottate su specifiche materie sancite nello Statuto, per le quali il Consiglio viene convocato in composizione ristretta.
4. Il Consiglio è convocato ordinariamente almeno nove volte nel corso di un anno sulla base di un calendario delle adunanze definito anche in relazione al calendario delle Sedute degli Organi Collegiali di Ateneo, restando salva la possibilità di ulteriori adunanze qualora emergano esigenze straordinarie o sopravvengano circostanze che ne rendano opportuna e urgente la convocazione. Il Consiglio di Dipartimento deve essere obbligatoriamente convocato per l'approvazione del *budget* di funzionamento del Dipartimento e per l'adozione delle delibere previste dalla legge e dallo Statuto di Ateneo. L'adunanza può svolgersi anche in modalità telematica, assicurando la certezza dei tempi di svolgimento e l'identificabilità dei soggetti aventi titolo alla partecipazione.
5. L'ordine del giorno delle adunanze, contenuto nella relativa convocazione, deve essere portato a conoscenza dei componenti almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'adunanza. In caso di

- urgenza, tale termine può essere ridotto a due giorni. Su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Dipartimento o per esigenze sopravvenute, il Direttore può integrare l'ordine del giorno con ulteriori punti di discussione entro le ventiquattro ore precedenti l'adunanza.
6. Delle adunanze del Consiglio di Dipartimento viene predisposto e redatto, da parte del Segretario Amministrativo di Dipartimento, apposito verbale, sottoscritto dal Direttore e dallo stesso Segretario al quale spetta voto consultivo nelle questioni amministrative e di bilancio. In assenza del Segretario Amministrativo, il Consiglio nomina tra i presenti un Segretario verbalizzante per ciascuna seduta. Il verbale viene portato all'attenzione del Consiglio di Dipartimento nella seduta successiva per la relativa presa d'atto. Il verbale è conservato presso la Segreteria amministrativa del Dipartimento, a disposizione di tutti gli interessati, fermo restando ogni altro obbligo di comunicazione e di trasparenza previsto dalla legge e dalla normativa di Ateneo.
 7. Per la validità delle delibere, sia nelle adunanze convocate in composizione allargata sia in quelle convocate in composizione ristretta, è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti aventi diritto al voto. Ai fini della determinazione della predetta maggioranza, nel computo non si tiene conto di quanti abbiano giustificato la propria assenza. Salvo i casi in cui la legge, lo Statuto e i Regolamenti di Ateneo prescrivano una maggioranza qualificata, le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Direttore.
 8. Per l'adozione di delibere inerenti all'attivazione di valutazioni comparative o, in generale, riguardanti i professori di ruolo e i ricercatori, il Consiglio di Dipartimento è convocato in composizione ristretta, limitata ai soli componenti appartenenti alla fascia corrispondente e a quella superiore.

ART. 11 (GIUNTA DI DIPARTIMENTO)

1. La Giunta del Dipartimento, qualora istituita, è l'organo che coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni e svolge attività istruttorie, propositive e consultive nei confronti del Consiglio di Dipartimento. La sua istituzione è deliberata dal Consiglio su proposta del Direttore, all'inizio del suo mandato.
2. Qualora il Consiglio deliberi l'istituzione della Giunta, le elezioni per la sua costituzione devono essere indette dal Direttore, secondo le modalità previste dall'art. 13 del presente Regolamento, entro due mesi dall'inizio del proprio mandato. In assenza di tale deliberazione, la Giunta non si intende costituita.
3. La Giunta è composta dal Direttore, che la convoca e la presiede, dal Vicedirettore, dal Segretario amministrativo con funzioni di segretario verbalizzante e voto consultivo, e da una rappresentanza dei professori di prima e seconda fascia, dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo afferenti al Dipartimento, determinata ai sensi del successivo art. 13. Sono componenti di diritto della Giunta i Coordinatori delle Sezioni, qualora istituite, e i Coordinatori dei Consigli di Corso di Studio afferenti al Dipartimento.
4. Il mandato della Giunta coincide con quello del Direttore. Nel caso di anticipata cessazione del Direttore, la Giunta rimane in carica fino alla nomina di un nuovo Direttore.
5. La Giunta svolge compiti istruttori e propositivi per il Consiglio di Dipartimento. Essa delibera, in via definitiva, sulle materie per le quali il Consiglio di Dipartimento le abbia delegato la potestà decisionale. In nessun caso possono essere delegate alla Giunta l'approvazione del *budget* di Dipartimento, la

proposta di chiamata di professori o ricercatori e la richiesta di personale tecnico-amministrativo.

6. Le adunanze della Giunta sono convocate dal Direttore a mezzo posta elettronica, utilizzando esclusivamente gli account istituzionali forniti dall'Ateneo, almeno tre giorni prima della data fissata per la seduta. In caso di comprovata urgenza, il termine può essere ridotto a un giorno. La convocazione può avvenire anche su richiesta della metà più uno dei componenti.
7. Le adunanze della Giunta possono svolgersi in modalità telematica, purché siano garantite la certezza dell'identità dei partecipanti, la simultaneità e la tracciabilità delle votazioni.
8. Per la validità delle delibere è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti aventi diritto al voto. Ai fini della determinazione della predetta maggioranza, nel computo non si tiene conto di quanti abbiano giustificato la propria assenza. Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Direttore.
9. Dei lavori della Giunta è redatto un verbale, sottoscritto dal Direttore e dal Segretario amministrativo. Il verbale è conservato presso la Segreteria amministrativa del Dipartimento, a disposizione di tutti gli interessati, fermo restando ogni altro obbligo di comunicazione e di trasparenza previsto dalla legge e dalla normativa di Ateneo.

ART. 12 (COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA DI DIPARTIMENTO)

1. Al fine di garantire un'equilibrata proporzione tra i professori di prima fascia, di seconda fascia, i ricercatori ed il personale tecnico-amministrativo, le rappresentanze elettive di cui al precedente articolo sono fissate in numero di cinque, così determinate: due rappresentanti dei professori di prima fascia, un rappresentante dei professori di seconda fascia, un rappresentante dei ricercatori, un rappresentante del personale tecnico-amministrativo. In tale numero non si computano il Direttore, il Vicedirettore, i Coordinatori delle Sezioni, qualora istituite, e i Coordinatori dei Consigli di Corso di Studio.
2. Il personale tecnico-amministrativo, assegnato al Dipartimento, elegge il proprio rappresentante in apposita assemblea convocata, secondo le stesse regole di convocazione fissate per le altre componenti del Dipartimento, dal Segretario Amministrativo su impulso del Direttore del Dipartimento. L'assemblea procede con voto a scrutinio segreto e risulta eletto colui che ottiene la maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti si applica il criterio preferenziale dell'anzianità nel ruolo.
3. I docenti e i ricercatori in servizio presso il Dipartimento alla data di indizione delle elezioni eleggono, nell'ambito delle rispettive componenti, i propri rappresentanti secondo le seguenti modalità. Il Direttore convoca di norma entro quindici giorni dalla costituzione della Giunta apposita riunione ristretta alle componenti da eleggere, indicando orari differiti per il personale di prima, seconda fascia e per i ricercatori. La convocazione deve essere portata a conoscenza del corpo elettorale, via e-mail e mediante affissione all'Albo del Dipartimento, almeno dieci giorni prima della data prescelta, arco temporale durante il quale gli interessati potranno presentare eventuali candidature. Le assemblee, così costituite, eleggono il loro rappresentante con voto a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, risulta eletto il candidato più anziano nel ruolo. In caso di ulteriore parità, risulta eletto il candidato anagraficamente più giovane. In mancanza di eletti, il Direttore provvede all'indizione di nuova consultazione elettorale.
4. Godono dell'elettorato passivo tutti i professori e i ricercatori in servizio presso il Dipartimento alla data

di indizione delle elezioni; determinano la decadenza di un componente dalla Giunta il trasferimento ad altra struttura, esterna o interna all'Ateneo, il collocamento in pensione, la perdita o il passaggio ad altro ruolo nel corso del mandato elettivo.

5. In caso di dimissioni o decadenza di un membro della Giunta, subentra il primo tra i non eletti.
6. Il Direttore proclama i vincitori e ne dà comunicazione al Rettore per il conseguente provvedimento di nomina.

ART. 13 (SEZIONI DI DIPARTIMENTO)

1. Le Sezioni sono Unità Organizzative di ricerca e terza missione la cui istituzione è deliberata dal Consiglio di Dipartimento, e non hanno autonomia amministrativa.
2. Su richiesta di almeno dieci professori di ruolo e ricercatori interessati a farne parte, il Consiglio di Dipartimento può approvare la proposta di istituzione di una Sezione, corredata da apposito regolamento, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione. A seguito dell'approvazione da parte di quest'ultimo, il Rettore, con proprio decreto, istituisce la Sezione del Dipartimento. Le Sezioni cui afferiscono meno di dieci professori e ricercatori per almeno tre anni consecutivi possono essere disattivate previa delibera del Consiglio di Amministrazione. L'afferenza di docenti e ricercatori ad una Sezione del dipartimento è facoltativa. Ogni professore o ricercatore potrà afferire ad una sola Sezione.
3. L'organizzazione interna dell'attività scientifica e didattica delle Sezioni, nonché dell'attività amministrativa che sono chiamate a svolgere, è affidata al Coordinatore di Sezione. Quest'ultimo, individuato tra i professori di prima o di seconda fascia, è designato dai docenti, dai ricercatori e dal personale tecnico-amministrativo della Sezione ed è nominato per un triennio accademico dal Direttore di Dipartimento. Il Coordinatore può essere ridesignato immediatamente solo una volta ed è componente di diritto della Giunta di Dipartimento.

ART. 14 (CONSIGLI DI CORSO DI STUDIO)

1. In conformità a quanto previsto nello Statuto di Ateneo, nel Regolamento Generale e nel Regolamento Didattico di Ateneo, nell'ambito del Dipartimento sono istituiti i Consigli di Corso di Studio.
2. I Consigli gestiscono e sono responsabili del/dei Corso/i di Studio loro assegnati, secondo quanto previsto dallo Statuto, dal Regolamento generale di Ateneo e dal Regolamento Didattico, con esclusione delle attività delegate alle Scuole Interdipartimentali di riferimento.

ART. 15 (COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI - STUDENTI)

1. Presso il Dipartimento è costituita, con decreto del Direttore, la Commissione Paritetica Docenti-Studenti, i cui compiti sono definiti nel Regolamento Didattico di Ateneo e nel Manuale della Qualità di Ateneo, in coerenza con la normativa vigente e con le Linee Guida ANVUR.
2. La Commissione Paritetica Docenti-Studenti è così composta:
 - a) un docente per ciascun Corso di Studio afferente al Dipartimento e, nel caso di Corso di Studio magistrale a ciclo unico, due docenti;
 - b) una componente rappresentativa degli studenti, in numero pari a quello dei docenti, designata dal Consiglio degli Studenti tra gli iscritti ai Corsi di Studio afferenti al Dipartimento, con rappresentanza

diretta per ciascun Corso di Studio

3. I docenti componenti della Commissione sono proposti dai Consigli di Corso di Studio, con voto palese deliberato a maggioranza dei presenti, individuandoli tra i docenti afferenti al Dipartimento che fanno parte del relativo Consiglio di Corso di Studio, e sono nominati dal Consiglio di Dipartimento sulla base delle proposte così formulate.
4. Il Presidente della Commissione Paritetica Docenti-Studenti è individuato dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore di Dipartimento, tra i docenti di ruolo nominati componenti della Commissione, con deliberazione adottata a maggioranza dei presenti.
5. Il Presidente convoca e presiede le riunioni, coordina le attività della Commissione e assicura il raccordo con il Presidio della Qualità di Ateneo, il Nucleo di Valutazione, i Corsi di Studio e il Consiglio di Dipartimento.
6. La Commissione dura in carica due anni ed è rinnovabile per il biennio successivo. In caso di cessazione anticipata di uno dei componenti, il subentrante resta in carica fino alla scadenza naturale della Commissione.
7. La Commissione è convocata dal Presidente almeno tre volte l'anno. La Commissione può operare anche in sottocommissioni per Corso di Studio, quando l'argomento è di esclusiva pertinenza di un Corso di Studio, fermo restando la presa d'atto di tale riunione da parte di tutto il consesso. Delle sedute è redatto un verbale che attesta i presenti e le determinazioni adottate.
8. La Commissione Paritetica Docenti-Studenti redige una relazione annuale, secondo lo schema predisposto dal Presidio della Qualità, in cui esprime le proprie valutazioni e formula le proposte per il miglioramento della qualità e dell'efficacia delle strutture didattiche, anche in relazione ai risultati ottenuti nell'apprendimento, in rapporto alle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, nonché alle esigenze del sistema economico e produttivo. La relazione annuale viene acquisita dal Presidio di Qualità, che la trasmette al Nucleo di Valutazione e al Senato Accademico entro il 31 dicembre di ogni anno. La relazione annuale viene, altresì, trasmessa dal Presidente della Commissione Paritetica Docenti-Studenti ai Presidenti delle Scuole interdipartimentali competenti, al Direttore di Dipartimento e ai Coordinatori dei Corsi di Studio del Dipartimento.

ART. 16 (GRUPPO DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ)

1. Presso il Dipartimento è istituito un Gruppo di Assicurazione della Qualità, come previsto dal vigente Manuale della Qualità.
2. I membri del Gruppo vengono designati dal Consiglio di Dipartimento. È componente di diritto il membro designato dal Dipartimento presso il Presidio di Qualità. Il Gruppo elegge, nel proprio ambito, il Presidente a voto palese a maggioranza assoluta dei presenti.
3. In particolare, il Gruppo coadiuva il Direttore di Dipartimento:
 - a) nella formulazione e nell'implementazione delle linee strategiche del Dipartimento;
 - b) nell'analisi, nel monitoraggio e nella riprogettazione dell'attività di Didattica, Ricerca e Terza Missione/Impatto Sociale del Dipartimento;
 - c) nella predisposizione della relazione annuale di analisi e riprogettazione delle attività di Didattica, Ricerca e Terza Missione/Impatto Sociale del Dipartimento.

ART. 17 (SEGRETERIA AMMINISTRATIVA DI DIPARTIMENTO)

1. L'attività amministrativo-gestionale del Dipartimento viene svolta dalla Segreteria amministrativa, cui è preposto il Segretario Amministrativo del Dipartimento. La funzione di Segretario di Dipartimento è attribuita dal Direttore Generale.
2. Il Segretario Amministrativo, in particolare:
 - a) supporta il Direttore e collabora con lo stesso nello svolgimento delle attività amministrativo-gestionali e contabili;
 - b) coadiuva il Direttore nella predisposizione della relazione annuale sulle attività di Didattica, Ricerca e Terza Missione/Impatto Sociale del Dipartimento;
 - c) partecipa al Consiglio di Dipartimento con voto consultivo sulle questioni amministrative e di bilancio e svolge le funzioni di segretario verbalizzante;
 - d) partecipa alla Giunta del Dipartimento, qualora costituita, con funzioni consultive e di verbalizzazione;
 - e) cura lo svolgimento delle attività connesse ai servizi erogati dal Dipartimento, secondo quanto previsto nella Carta dei Servizi di Ateneo;
 - f) garantisce che le comunicazioni, le deliberazioni e la documentazione prodotta dagli organi collegiali siano regolarmente archiviate e, ove richiesto, trasmesse agli organi e alle strutture competenti di Ateneo.
3. L'attività del Dipartimento è svolta con il supporto della Segreteria del Dipartimento, in raccordo con altre strutture e/o articolazioni funzionali dell'Ateneo.

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI**ART. 18 (NORME FINALI E TRANSITORIE)**

1. Il Regolamento del Dipartimento è approvato dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei suoi membri. Esso è, successivamente, sottoposto all'approvazione dal Senato Accademico, a maggioranza semplice, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione. Il regolamento è emanato con Decreto del Rettore entrando in vigore immediatamente.
2. Le proposte di modifica devono essere presentate da almeno un quinto dei membri del Consiglio di Dipartimento e sono sottoposte a votazione in una seduta convocata in una data compresa tra entro quindici e quarantacinque giorni dalla loro formale presentazione. Per essere accolte, le modifiche dovranno essere deliberate secondo la procedura di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 19 (RINVII NORMATIVI)

Il Regolamento di Dipartimento è integrato dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili alle attività e alle funzioni dei Dipartimenti; in particolare, vale ogni rinvio, implicito ed esplicito, a quanto previsto dallo Statuto, dal Regolamento Generale e dal Regolamento Didattico di Ateneo.